

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA
MONTAGNA E LA FONDAZIONE AMICIZIA IN LIBERTATE
CHARITAS O.N.L.U.S. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
PSICHIATRIA PRESSO LA STRUTTURA "VILLA SALUS DI
TREMEZZINA- LOCALITA' LENNO"– 1° QUADRIMESTRE 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto “Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato” sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

6. che, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, in data 29/09/2000 tra l'Asl della Provincia di Como e l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa Salus si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di Psichiatria per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

7. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il 15.01.2016 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2016, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed erogatori per l'anno 2015;

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n. 4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Vista la legge regionale n. 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

ATS della Montagna C.F. e P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

	e	
	l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura	
	Villa Salus C.F. e P. IVA 06448240157	
	fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il	
	29.09.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione	
	dei seguenti articoli:	
	Art. 1	
	<u>Oggetto</u>	
	Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della	
	Montagna e l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la	
	Struttura Villa Salus per quanto concerne le prestazioni di psichiatria	
	(circolare 46/SAN).	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art 7, integrano il contratto già stipulato tra le stesse Parti in data	
	31/03/2008 ai sensi della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.	
	Art. 2	
	Ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni, integrative al contratto già stipulato in precedenza, si	
	applicano a tutta la produzione di attività legata all'erogazione di prestazioni	
	di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione	
	Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per	
		3

quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione effettiva, secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitolaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria

Per il primo quadrimestre 2016 per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia viene determinata nella quota di € 349.659,00.=pari a 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2015.

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 30.04.2016 in applicazione della DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle

indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore

competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 30.04.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE FONDAZIONE AMICIZIA IN
LIBERTATE CHARITAS O.N.L.U.S.**

Dott. Franco Zamporri

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE